

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Corte D'Appello di Roma  
II SEZIONE LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Rosaria Marasco	Presidente
Dott. Tiziana Assunta Orru'	Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere rel.

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 12 luglio 2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge n. 92 del 2012,  
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1621/2016

tra

MISURACA NILO MARCELLO, con domicilio in VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 123  
00195 ROMA, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GIANNINI LUCIANO

Reclamante

contro

CLSTV SRL, con domicilio in VIALE CARSO N. 23 ROMA, rappresentato/a e  
difeso/a dall'avv. FARINA MARIA ROSARIA

Reclamato

OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n.  
1109 del 2016

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta dalla CLSTV SRL avverso l'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale, in accoglimento del ricorso ex art. 1, comma 47, L. n. 92 del 2012 presentato da MISURACA NILO MARCELLO, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento allo stesso intimato dalla Centro Logistica Sicurezza e Trasporto Valori s.r.l. in data 2 dicembre 2011, ordinato la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannato quest'ultima società, in solido con la CLSTV s.r.l. (cui era stato ceduto in data 18.7.2012 il ramo di azienda cui il ricorrente era addetto), al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, per cinque mensilità.



Il Tribunale, in particolare, dopo aver respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da Misuraca Nilo Marcello nei confronti della Centro Logistica Sicurezza e Trasporto Valori s.r.l. - rilevando che ex art. 2112 del c.c. la cessionaria era subentrata in tutti i diritti attivi e passivi del rapporto, sì che era divenuta titolare dei diritti in contestazione - ha rigettato l'opposizione e dichiarato l'illegittimità del licenziamento, in quanto intimato per un inadempimento del lavoratore (assenza ingiustificata di un giorno dal posto di lavoro) per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione di tipo conservativo; ha poi condannato le società resistenti alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, per n. 5 mensilità

Avverso la sentenza ha proposto appello Misuraca Nilo Marcello chiedendone la parziale riforma per i seguenti motivi:

-contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, per avere il Tribunale nella motivazione correttamente dato atto della applicabilità al caso di specie dell'art. 18 della legge n. 300/70, nel testo precedente le modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (trattandosi di licenziamento intimato precedentemente l'entrata in vigore di detta legge) e, invece, nel dispositivo, condannato le società al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, per n. 5 mensilità;

-inversione nella indicazione della posizione processuale delle parti, per avere il Tribunale correttamente indicato nel frontespizio della sentenza la CLSTV srl quale parte ricorrente e Nilo Marcello Misuraca quale parte resistente e, invece, nel dispositivo e nella motivazione, qualificato come resistente la società destinataria dell'ordine di reintegrazione (nonché della condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite) e come ricorrente la parte destinataria degli effetti della ordinata reintegrazione.

Ha resistito al reclamo la CLSTV SRL con comparsa nella quale ha chiesto il rigetto dello stesso; in via preliminare la società ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione avverso il capo della sentenza con il quale era stata determinata la misura del risarcimento, in quanto coperto da giudicato interno, derivante dalla mancata opposizione da parte di Misuraca Nilo Marcello dell'ordinanza emessa dal Tribunale nella fase sommaria.

Ha proposto, altresì, reclamo incidentale (subordinato) nel quale ha chiesto, in caso di accoglimento dell'avverso reclamo, limitarsi la determinazione del risarcimento del danno alle retribuzioni maturate dal licenziamento al 17.12.2015, data nella quale era stata proposta al signor Misuraca la reintegrazione nell'organico della società.

---

Il reclamo deve essere accolto nei soli limiti che seguono.



Quanto al primo motivo di censura con il quale il reclamante lamenta il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione quanto alla entità del risarcimento liquidato in favore del lavoratore - cinque mensilità nel dispositivo e le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra nella motivazione - la Corte rileva l'inammissibilità dello stesso, in considerazione del giudicato interno intervenuto sul punto, non avendo il signor Misuraca proposto opposizione (in via principale od incidentale) avverso la statuizione in tale senso contenuta nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, all'esito della fase sommaria.

Il Tribunale, con l'ordinanza depositata il 24.10.2014 all'esito della fase sommaria, dopo aver dichiarato l'illegittimità del licenziamento ed ordinato la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, ha condannato le società resistenti al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegra, per n. 5 mensilità; avverso tale capo di sentenza il signor Misuraca Nilo Marcello non ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione, con preclusione del riesame della questione decisa.

Quanto, invece, al secondo motivo di censura con il quale si chiede, ex art. 287 e seguenti del cpc, la correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza impugnata, nelle parti in cui la CLSTV s.r.l. è stata indicata come resistente e il Nilo Marcello Misuraca come ricorrente, rileva il Collegio come il Tribunale, dopo aver correttamente indicato nel frontespizio della sentenza la CLSTV srl quale parte ricorrente e Nilo Marcello Misuraca quale parte resistente ha, invece, nel dispositivo e nella motivazione, qualificato come resistente la società destinataria dell'ordine di reintegrazione (nonchè della condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite) e come ricorrente la parte destinataria degli effetti della ordinata reintegrazione.

Trattandosi di una ipotesi di mero errore materiale in cui è incorso il giudice di primo grado - non incidendo lo stesso sul contenuto sostanziale e concettuale della decisione, ma concretizzando un caso di difetto di corrispondenza tra l'ideazione la sua materiale rappresentazione grafica (v. Cass. sent. n. 11333 del 2009) - in parziale accoglimento del reclamo ed in parziale riforma della sentenza reclamata, confermata nel resto - si dispone che il dispositivo della sentenza n. 1109 del 2016 venga sostituito dal seguente: "Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento del 2.12.2011. Conseguentemente, ordina alla società ricorrente di reintegrare il resistente nel proprio posto di lavoro; condanna la società ricorrente, in solido con la Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori s.r.l., al pagamento del risarcimento del danno - commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data di decorrenza del licenziamento (19.10.2011) alla data di reintegrazione - per n. 5 mensilità. Oltre regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa del resistente.

Condanna altresì parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.190,00, di cui € 2.000,00 per onorari, da distrarsi".

Si dispone, altresì, che nella motivazione della sentenza impugnata, pagina 4, rigo 29, le parole "delle società resistenti" vengano sostituite con le seguenti "delle società ricorrenti".



Si conferma la statuizione della sentenza reclamata relativa alle spese di lite (corretta nei termini sopra indicati) mentre le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono le regole della soccombenza, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.

P.Q.M.

-In parziale accoglimento del reclamo ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto - dispone che il dispositivo della sentenza n. 1109 del 2016 venga sostituito dal seguente:

“Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento del 2.12.2011.

Conseguentemente, ordina alla società ricorrente di reintegrare il resistente nel proprio posto di lavoro; condanna la società ricorrente, in solido con la Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori s.r.l., al pagamento del risarcimento del danno - commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data di decorrenza del licenziamento (19.10.2011) alla data di reintegrazione - per n. 5 mensilità. Oltre regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa del resistente.

Condanna altresì parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.190,00, di cui € 2.000,00 per onorari, da distrarsi”;

-Dispone, altresì, che nella motivazione della sentenza impugnata, pagina 4, rigo 29, le parole “delle società resistenti” vengano sostituite con le seguenti “delle società ricorrenti”.

-Conferma la statuizione della sentenza reclamata relativa alle spese di lite (corretta nei termini sopra indicati) e condanna la CLSTV SRL alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate in € 1.888,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 cpc.

Roma, 12/07/2016

Il consigliere estensore  
Dott. Maria Vittoria Valente

Il Presidente  
dott. Maria Rosaria Marasco

